

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2617)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 15 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4524)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FANFANI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

**col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

**e col Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 febbraio 1963*

### Concono di sanzioni disciplinari

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati, o degli Enti pubblici e delle imprese concessionarie

di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro;

2) le sanzioni inflitte e da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale.

##### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.